

TENUTO CONTO che si sono realizzate le condizioni previste dall'art. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002, per l'impegno della spesa.

VISTA la scheda contabile, proposta di impegno n. 13-83 del 23/2/2011 generata telematicamente e allegata al presente atto.

#### DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 481.064,58 (quattrocentottantunomilasessantaquattro/58) sul capitolo 4211103 del bilancio regionale del corrente anno che presenta sufficiente disponibilità in favore dell'ASP di Cosenza, quale somma dovuta a titolo di rimborso per la somma erogata dalla medesima ASP al Dott. Di Giosa Salvatore.

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 481.064,58 (quattrocentottantunomilasessantaquattro/58), in favore dell'ASP di Cosenza CF/Partita Iva: 02853720783.

DI AUTORIZZARE, per l'effetto, la Ragioneria Generale della Regione Calabria ad emettere Mandato di pagamento per somma complessiva di € 481.064,58 (quattrocentottantunomilasessantaquattro/58) in favore dell'ASP di Cosenza CF/Partita Iva: 02853720783 con accredito sul conto corrente bancario IBAN IT82R0100516200000000218500 Banca Nazionale del Lavoro Sede di Cosenza.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

Catanzaro, li 8 marzo 2011

*Il Dirigente Generale*  
**Dr. Antonino Orlando**

DECRETO n. 1558 del 9 marzo 2011

**Dott. Manduca Vittorio Elio assegnazione incarico di Dirigente del Servizio all'interno del Settore Piano di rientro.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 14.12.2010, recante «Assegnazioni Dirigenti Regionali» si è provveduto a riassegnare il Dott. Manduca Vittorio Elio, già in servizio quale Dirigente di Servizio, presso il Dipartimento «Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione, Beni Culturali» al Dipartimento «Tutela della Salute e Politiche Sanitarie».

VISTA la nota Prot. n. 1461 del 18.01.2011 avente ad oggetto: «Presa di Servizio Dott. Manduca Vittorio Elio presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie».

CONSIDERATO di dover provvedere all'assegnazione del Dirigente ad uno dei servizi del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, determinando gli obiettivi da assegnare allo stesso.

PRESO ATTO che risulta attualmente vacante il Servizio n. 14 «Controllo dell'attività gestionale».

RITENUTO di poter assegnare il Dott. Manduca Vittorio Elio al sopracitato Servizio n. 14 del Settore n. 6 «Piano di rientro».

VISTA la L.R. n. 7/96 art. 31 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale».

VISTO l'art. 10, comma 3, della L.R. n. 31 del 07.08.2002 e s.m.i. nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dai dirigenti con funzioni di livello generale ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza con Deliberazione della Giunta regionale.

VISTA la D.G.R. n. 634 del 28.09.2010 avente ad oggetto: «Nomina Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Dott. Antonino Orlando».

VISTA la D.G.R. n. 562 del 07/08/2010 nonché il D.D.G. n. 16393 del 10/09/2010 con cui il Dott. Bruno Zito è stato assegnato al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Settore 1 «Area Risorse Umane».

#### DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI ASSEGNARE al Dott. Manduca Vittorio Elio l'incarico di Dirigente del Servizio n. 14 «Controllo dell'attività gestionale», nell'ambito del Settore n. 6 «Piano di Rientro».

DI PROVVEDERE con necessario atto all'assegnazione per la durata dell'incarico degli obiettivi al Dirigente Dott. Manduca Vittorio Elio.

NOTIFICARE, per i provvedimenti consequenziali, il presente atto all'interessato, al Dipartimento Organizzazione e Personale e al Dirigente del Settore «Piano di Rientro».

PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della L.R. 19/01.

Catanzaro, li 9 marzo 2011

**Dr. Antonino Orlando**

DECRETO n. 1560 del 9 marzo 2011

**DDG n. 18052 del 9.12.2010 – costituzione task force per la medicina veterinaria – parziale modifica.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

##### PREMESSO

— che con deliberazione n. 845 del 16.12.2010 la Giunta Regionale ha approvato il piano di rientro dai disavanzi sanitari;

— che in data 17 dicembre 2009 è stato stipulato l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

— che con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del suddetto Piano di rientro il Presidente pro tempore della Regione Calabria.

PRESO ATTO che con nota prot. Calabria DGPROG-02/11/2010-0000287 P, il Ministero della Salute – Ufficio 10°, come preannunciato in apposita riunione tenutasi in data 27 Ottobre, 2010, ha invitato il Commissario ad acta a notificare circa le iniziative che la Regione Calabria vorrà assumere per intervenire

sulle criticità del settore della medicina veterinaria, segnalate dal Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del medesimo Ministero, con nota prot. 5269-P-26/10/10.

PRESO ATTO, altresì, che con nota prot. Calabria-DGPROG-04/11/2010-0000288-P il citato Ufficio ministeriale ha sollecitato una serie di elementi informativi tra cui quelli concernenti l'attivazione di azioni correttive in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti.

DATO ATTO che i rilievi mossi dal Ministero della Salute, che hanno formato oggetto di discussione, in sede di Piano di rientro, della riunione del 27 Ottobre 2010 risultano rilevanti sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo e che, pertanto, essi necessitano, per essere affrontati, di interventi straordinari sia in termini di risorse impiegate che di modalità organizzative.

RITENUTO, in tale ottica, che occorre rafforzare – al fine di implementarne il know how – l'attuale Servizio Veterinario di questo Dipartimento con l'apporto di qualificate competenze da reperire sia al di fuori della regione, sia sul territorio, affinché gli interventi siano calibrati sulle realtà locali risultare così più efficaci.

TENUTO CONTO della designazione a tal uopo effettuata dal Ministero della Salute, con nota n. DSVET del 25.11.2010 nella persona del Dr. Pasquale Turno.

EVIDENZIATO che tale iniziativa è coerente con il Piano di rientro, che prevede espressamente il rafforzamento del Dipartimento Tutela della Salute.

VISTO il DDG n. 18052 del 09.12.2010 con cui è stata disposta la costituzione della Task Force per la Medicina Veterinaria, che qui si intende parzialmente modificare nella sua composizione.

RITENUTO di dover modificare i nominativi dei componenti di detta Task Force.

RITENUTO altresì, sulla scorta dei curricula posseduti dai seguenti professionisti, di costituire una task force per la Medicina Veterinaria, così composta:

Dr. Pasquale Turno – Dirigente Veterinario Ministero della Salute; Dott. Anastasio Maurizio (ASP Cosenza); Dott. Arigoni Fabio (ASP Crotona); Loprete Giuseppe (ASP Reggio Calabria); Dr. Gianluca Grandinetti (ASP di Catanzaro).

VISTA la DGR n. 634 del 28 novembre 2010 e il relativo DPGR n. 269 del 15 ottobre 2010 di affidamento dell'incarico di Dirigente Generale di questo Dipartimento.

SU proposta dei competenti Dirigenti di Settore.

#### DECRETA

Di prendere atto delle criticità evidenziate dal Ministero della Salute, in premessa riportate.

Di modificare parzialmente la composizione della Task Force per la Medicina Veterinaria, come costituita con DDG n. 18052 del 09.12.2010, per come di seguito indicato:

Dr. Pasquale Turno – Dirigente Veterinario Ministero della Salute; Dott. Anastasio Maurizio (ASP Cosenza); Dott. Arigoni Fabio (ASP Crotona); Loprete Giuseppe (ASP Reggio Calabria); Dr. Gianluca Grandinetti (ASP di Catanzaro).

Di stabilire che tale task force opera all'interno del Dipartimento Tutela della Salute, avvalendosi delle risorse umane e tecniche messe a disposizione dal medesimo Dipartimento.

Di stabilire, altresì, che il Dr. Arigoni, il Dr. Anastasio, il Dr. Loprete ed il Dr. Grandinetti, svolgeranno l'incarico, previa intesa con l'ASP di appartenenza, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 8/03 non comportando ciò corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva, salvo il rimborso delle spese sostenute per motivi di lavoro, da quantificarsi secondo il trattamento di missione riservato ai dirigenti regionali.

Di dare atto che la designazione del Dr. Turno non comporta alcuna spesa per la Regione Calabria in quanto sostenuta dal Ministero della Salute.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R. della Calabria.

Catanzaro, li 9 marzo 2011

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Antonino Orlando**

DECRETO n. 1563 del 9 marzo 2011

**D.G.R. n. 294/2010 e D.D. n. 6633/10 – Piano di Lavoro dell'Advisor Contabile – Gestionale KPMG Advisory S.p.A. per le attività degli anni 2010 e 2011.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

DATO ATTO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro della Salute ed il Presidente della Giunta Regionale della Calabria hanno sottoscritto una lettera di intenti con la quale è stata condivisa la necessità di accertare sia lo stato dei conti sanitari della Regione Calabria, sia l'adeguatezza dei sottostanti procedimenti amministrativi e contabili.

DATO ATTO che nella citata lettera di intenti si è altresì convenuto che le predette attività accertative siano condotte con il supporto di un «advisor» individuato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con oneri a carico della Regione.

VISTA la nota del 25 settembre 2008 n. 113156 nella quale il Ragioniere Generale dello Stato, a tanto sollecitato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha rappresentato di aver proceduto all'individuazione del predetto «Advisor», pervenendo a designare la Società KPMG Advisory SpA (di seguito la Società), per le finalità sopra evidenziate.

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 730 del 6 ottobre 2008, è stato conferito alla Società l'incarico di supportare il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie nell'espletamento delle attività finalizzate all'accertamento dello stato dei conti sanitari regionali, ed alla verifica di adeguatezza dei sottostanti procedimenti amministrativi e contabili.

VISTA la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 27 ottobre 2008, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il piano di lavoro proposto dalla Società, contenente il dettaglio delle attività da svolgere in esecuzione del servizio affidato.

DATO ATTO che la Deliberazione suddetta ha altresì conferito mandato al Direttore Generale del Dipartimento della Tutela della Salute per la stipula del Contratto con la Società e per il perfezionamento dei successivi provvedimenti del caso.

DATO ATTO che, in attuazione delle deliberazioni suddette, in data 22 dicembre 2008 è stato perfezionato un primo contratto (rep. 3965 del 31 dicembre 2008) tra la Società e la Regione per l'erogazione dei servizi previsti ai punti A, B, C, D, E, e F (Fase 1) del piano di lavoro suddetto.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 9 luglio 2009, con la quale la Regione ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico incaricato della predisposizione di un piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale da sottoporsi alla successiva approvazione della Giunta Regionale (da qui in poi, per brevità, «Piano di Rientro»), avente tra i suoi componenti rappresentanti della Società.

DATO ATTO che, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 7 agosto 2009, in data 22 settembre 2009 tra la Regione e la Società è stata perfezionata una scrittura integrativa del primo contratto (rep. 3728 del 27 settembre 2009), avente ad oggetto le attività di cui alla Fase 2 del piano di lavoro.

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009, la Regione ha approvato il Piano di Rientro, in sostituzione/integrazione di quello in precedenza approvato a mezzo di Deliberazione di Giunta Regionale n. 752/09.

DATO ATTO che la Deliberazione di approvazione di cui sopra ha investito la Società di tutte le attività di affiancamento all'Amministrazione nel corso della durata del Piano di Rientro, aventi ad oggetto l'implementazione delle azioni ivi previste e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi ivi prefissati, anche mediante partecipazione della Società all'Ufficio per il Piano di Rientro.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 23 dicembre 2009, a mezzo della quale l'Amministrazione regionale ha formalmente costituito l'Ufficio per il Piano di Rientro di cui sopra, prevedendo nello stesso la partecipazione della Società.

DATO ATTO che, a mezzo di Deliberazione n. 294 del 25 marzo 2010, la Giunta Regionale ha conferito alla Società l'incarico di Advisor contabile per l'esecuzione del Piano di Rientro, e demandato al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie di approvare un piano di lavoro dal carattere annuale, relativo all'annualità 2010, completo di cronoprogramma e contenente l'indicazione dimensionale specifica delle attività che saranno svolte dalla Società e le ipotesi di sviluppo per le successive annualità di attuazione del piano stesso (da qui in poi, per brevità, il «Piano di Lavoro», intendendosi come tale anche le successive rimodulazioni del predetto ed i successivi piani di lavoro), il tutto in parziale rimodulazione del piano di lavoro della Fase 2, approvato a mezzo della già citata D.G.R. n. 543 del 7 agosto 2009.

DATO ATTO che, a mezzo di Decreto Dirigenziale n. 6633 del 30 aprile 2010, il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha di conseguenza approvato il Piano di Lavoro della Società per l'anno 2010, contemplante la prestazione complessiva, in favore dell'Amministrazione, di n. 1.935 giornate/persona, per un controvalore complessivo pari a € 1.600.000,00 (Euro unmilione seicentomila/00) IVA esclusa, delle quali n. 938 giornate/persona coperte dall'impegno di spesa n. 5437/2009, assunto con Delibera di Giunta Regionale n. 543 del 7/8/2009 e di cui al contratto del 22 settembre 2009 per un controvalore di € 786.900,00 (Euro settecentoottantaseimilanovecento/00), IVA esclusa, e n. 997 giornate/persona impegnate sul capitolo di spesa 42 11 103 per un controvalore di € 813.100,00 (Euro ottocentotredicimilacento/00), IVA esclusa.

CONSIDERATO che le giornate/persona di cui sopra sono state distribuite nell'ambito delle seguenti macroaree di intervento:

- Asse 1: «Determinazione del valore dei debiti verso fornitori, verso Istituti tesoriери e verso il personale al 31/12/2008»;
- Asse 2: «Riorganizzazione dei sistemi contabili del sistema sanitario regionale»;
- Asse 3: «Supporto al monitoraggio gestionale».

CONSIDERATO che, nei propri paragrafi 13, 15 e 16, il Piano di Rientro prevede la figura dell'advisor contabile e gestionale di accompagnamento per la durata del Piano di Rientro, anche a supporto per le attività di ricognizione e riconciliazione del debito, individuato nella società KPMG Advisory S.p.A.

CONSIDERATO che, in ragione della necessità di riprogrammare la pianificazione originariamente presentata dalla suddetta società, è stato richiesto alla medesima di inoltrare un nuovo Piano di Lavoro.

DATO ATTO che nel mese di novembre 2010 la predetta società ha sottoposto alla Regione il nuovo Piano di Lavoro, avente estensione temporale dal 16 novembre 2010 al 31 dicembre 2011.

CONSIDERATO che, allo stato, per valutazione degli immediati fabbisogni gestionali, in relazione al predetto Piano di Lavoro appare necessario acquisire le attività del periodo 16 novembre 2010/30 aprile 2011, per i relativi controvalori, utilizzando le eventuali economie derivanti in termini di giornate, fino al 30 giugno 2011.

DATO ATTO del SAL «Supporto Tecnico professionale dell'Advisor – Piano di Lavoro 2011», presentato dalla suddetta società in data 2 dicembre 2010, nel quale sono rendicontate:

— n. 938 giornate/persona al 30 giugno 2010, a valere sul vecchio piano di lavoro dell'anno 2010, per un controvalore da tariffa vigente inter partes pari a € 786.900,00 (Euro settecentoottantaseimilanovecento/00) al netto di IVA, ovvero a € 944.280,00 (Euro novecentosettantacinquemilasettecentoventi) comprensivo di IVA;

— n. 248 giornate/persona nel periodo 1 luglio 2010 – 15 novembre 2010, per un controvalore da tariffa vigente inter partes pari a € 202.900,00 (Euro duecentoduemilannovecento/00), al netto IVA, ovvero a € 243.480,00 (Euro duecentoquarantatremilaquattrocentottanta/00) comprensivo di IVA, da coprirsi con parte dell'impegno di spesa di cui al precedente Decreto Dirigenziale n. 6633/2010, pari a € 813.000,00 (Euro ottocentotredicimila/00), al netto di IVA, ovvero a € 975.720,00 (Euro novecentosettantacinquemilacinquecentoventi/00) comprensivo di IVA.

CONSIDERATO che il Decreto Dirigenziale n. 6633/2010 impegnava € 813.100,00 (Euro ottocentotredicimila/00), al netto di IVA, ovvero a € 975.720,00 (Euro novecentosettantacinquemilacinquecentoventi/00) comprensivo di IVA, nel capitolo 42 11 103 per il periodo giugno dicembre 2010, e che fino al 15 novembre 2010 sono state svolte da parte della Società attività pari ad un valore di € 202.900,00 (Euro duecentoduemilannovecento/00), al netto IVA ovvero a € 243.480,00 (Euro duecentoquarantatremilaquattrocentottanta/00) comprensivo di IVA, risultano ancora disponibili nel Capitolo di spesa 42 11 103 suddetto un residuo di euro 610.200,00 (Euro seicentonovemilaottocentosettantadue/00), IVA esclusa, che può essere utilizzato per coprire gli oneri alle attività che saranno svolte durante il periodo 16 novembre 2010/30 aprile 2011.

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 26 febbraio 2010, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012.

VISTA la D.G.R. n. 634 del 28 settembre 2010, con la quale il Dr. Antonino Orlando è stato nominato Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie.

VISTO il D.P.G.R. del 15 ottobre 2010, n. 369, con cui è stato conferito al Dr. Antonino Orlando l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie.

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i., e ritenuta la propria competenza.

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui agli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002.

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore «Area Risorse Umane» e del Settore «Area Economico e finanziaria» ognuno per la propria parte di competenza, i quali, viste le motivazioni espresse nell'atto, attestano la regolarità tecnica del presente provvedimento.

#### DECRETA

DI APPROVARE la proposta di pianificazione delle attività dell'advisor contabile gestionale KPMG secondo le modalità e gli step temporali contenuti nel «Piano di affiancamento dell'Advisor alla Regione per il Piano di Rientro» come allegato «sub A» al presente decreto, da ritenersi soddisfacente e coerente con i fabbisogni acquisitivi della Regione, e contemplante la prestazione delle attività dell'advisor nei seguenti ambiti:

— Asse 1: «Processo di ricognizione e riconciliazione del debito pregresso e costituzione della Bad Debt Entity e dell'Ufficio Istruttore»;

— Asse 2: «Supporto alla programmazione e al monitoraggio regionale e riorganizzazione dei sistemi contabili»;

— Asse 3: «Affiancamento alle aziende per il processo del debito e di monitoraggio contabile e gestionale».

DI DISPORRE in coerenza con le esigenze regionali l'acquisizione delle prestazioni della Società per il periodo 16 novembre 2010/30 aprile 2011, e quella eventuale delle prestazioni fino al

30 giugno 2011 per il caso che residuino eventuali economie di spesa rispetto alla rendicontazione delle attività che verranno erogate al 30 aprile 2011.

DI PRENDERE ATTO che il SAL, presentato dalla Società in data 2 dicembre 2010, è attualmente soggetto alla asseverazione da parte delle strutture competenti, con riferimento:

— alle attività svolte fino al 30 giugno 2010, per i valori indicati in premessa, che trovano copertura con l'impegno di spesa n. 5437/09 di cui alla D.G.R. n. 543 del 7 agosto 2009;

— alle attività svolte nel periodo 1 luglio 2010 – 15 novembre 2010, per i valori indicati in premessa, che trovano copertura nel capitolo di spesa 42 11 103, di cui al precedente Decreto Dirigenziale nr. 6633/10.

DI STABILIRE CHE, a copertura delle attività 16 novembre 2010/30 aprile 2011, sia utilizzata la disponibilità del capitolo 42 11 103 impegnata con il Decreto Dirigenziale 6633/2010 – giusto impegno di spesa n. 2069/2010.

DI APPROVARE lo schema contrattuale allegato al presente decreto volto a disciplinare quanto sopra.

DI PUBBLICARE il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 marzo 2011

*Il Dirigente Generale*  
**Dr. Antonino Orlando**

\_\_\_\_\_ (segue allegato)

**CONTRATTO**

tra

REGIONE CALABRIA

e

KPMG ADVISORY S.P.A.

Il presente Contratto (di seguito il "Contratto") viene sottoscritto in data \_\_\_\_\_ tra

la REGIONE CALABRIA (codice fiscale 80002770792), con sede in Catanzaro alla via Buccarelli 30, in persona del Dr. Antonino Orlando, nella sua qualità di Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie autorizzato alla stipula del presente atto giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 634 del 28 settembre 2010 \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche la "REGIONE");

e

la Società KPMG ADVISORY S.P.A. (codice fiscale 04662680158), con sede legale in Milano alla via Vittor Pisani 27, in persona del Dott. Antonio Mansi, nella sua qualità di Amministratore e procuratore speciale della Società, all'uopo investito a mezzo di procura speciale per atto di Notaio Dott. Luigi Prinetti in Milano, autenticata nella firma in data 01/03/2010 (rep. n. 99.601, racc. n. 17.718), (di seguito, per brevità, anche la "SOCIETÀ");

(la REGIONE e la SOCIETÀ sono di seguito anche definite singolarmente come la "Parte", e congiuntamente come le "Parti")

**Premesso:**

- che il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, il MINISTRO DELLA SALUTE ed il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA hanno sottoscritto una lettera di intenti con la quale è stata condivisa la necessità di accertare sia lo stato dei conti sanitari della REGIONE CALABRIA, sia l'adeguatezza dei sottostanti procedimenti amministrativi e contabili;
- che nella citata lettera di intenti si è altresì convenuto che le predette attività accertative siano condotte con il supporto di un "advisor" individuato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con oneri a carico della Regione;
- che con nota del 25 settembre 2008 n. 113156 il RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, a tanto sollecitato dal MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ha

- rappresentato di aver proceduto all'individuazione del predetto "Advisor", pervenendo a designare la Società per le finalità sopra evidenziate;
- che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 730 del 6 ottobre 2008, è stato conferito alla Società l'incarico di supportare il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie nell'espletamento delle attività finalizzate all'accertamento dello stato dei conti sanitari regionali, ed alla verifica di adeguatezza dei sottostanti procedimenti amministrativi e contabili;
- che, con successiva Deliberazione di Giunta Regionale numero 788 del 27 ottobre 2008, la Giunta Regionale ha approvato il piano di lavoro proposto dalla Società, contenente il dettaglio delle attività da svolgere in esecuzione del servizio affidato;
- che la Deliberazione suddetta ha altresì conferito mandato al Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie per la stipula del Contratto con la Società, e per il perfezionamento dei successivi provvedimenti del caso;
- che, in attuazione delle deliberazioni suddette, in data 22 dicembre 2008 è stato perfezionato un primo contratto (rep. 3965 del 31 dicembre 2008) tra la Società e la Regione per l'erogazione dei servizi previsti ai punti A, B, C, D, E, e F (Fase 1) del piano di lavoro suddetto;
- che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 9 luglio 2009, la Regione ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico incaricato della predisposizione di un piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale da sottoporsi alla successiva approvazione della Giunta Regionale (da qui in poi, per brevità, anche il "Piano di Rientro");
- che, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 7 agosto 2009, in data 22 settembre 2009 tra la Regione e la Società è stata perfezionata una scrittura integrativa del primo contratto (rep. 3728 del 27 settembre 2009), avente ad oggetto le attività di cui alla Fase 2 del Piano di Lavoro;
- che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009, la Regione ha approvato il Piano di Rientro, in sostituzione/integrazione di quello in precedenza approvato a mezzo di Deliberazione di Giunta Regionale n. 752/09;
- che, la Deliberazione di approvazione di cui sopra ha investito la Società di tutte le attività di affiancamento all'Amministrazione nel corso della durata del Piano di Rientro, aventi ad oggetto l'implementazione delle azioni ivi previste e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi ivi prefissati, anche mediante partecipazione della Società all'Ufficio per il Piano di Rientro;
- che, a mezzo di Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 23 dicembre 2009, l'Amministrazione regionale ha formalmente costituito l'Ufficio per il Piano di Rientro di cui sopra, prevedendo nello stesso la partecipazione della Società;
- che, a mezzo di Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 25 marzo 2010, la Regione ha conferito alla Società l'incarico di "Advisor" contabile per l'esecuzione del Piano di Rientro, e demandato al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie di approvare un piano di lavoro dal carattere annuale, relativo all'annualità

2010, completo di cronoprogramma e contenente l'indicazione dimensionale specifica delle attività che saranno svolte dalla Società e le ipotesi di sviluppo per le successive annualità di attuazione del piano stesso (da qui in poi, per brevità, il "Piano di Lavoro", intendendosi come tale anche le successive rimodulazioni del predetto ed i successivi piani di lavoro), il tutto in parziale rimodulazione del piano di lavoro della Fase 2, approvato a mezzo della già citata D.G.R. n. 543 del 7 agosto 2009;

▪ che, a mezzo di Decreto Dirigenziale 6633/2010 del 15 aprile 2010, il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha di conseguenza approvato il Piano di Lavoro della Società per l'anno 2010, contemplante la prestazione complessiva, in favore dell'Amministrazione, di n. 1.935 giornate/persona, per un controvalore complessivo pari a € 1.600.000,00 (Euro unmilionesecentomila/00) Iva esclusa, delle quali n. 938 giornate/persona coperte dall'impegno di spesa di cui al contratto del 22 settembre 2009, per un controvalore di € 786.900,00 (Euro settecentottantaseimilanovecento/00), Iva esclusa, e n. 997 giornate/persona sotto nuovo impegno di spesa, per un controvalore di € 813.100,00 (Euro ottocentotredicimilacento/00), Iva esclusa;

▪ che le giornate/persona di cui sopra sono state distribuite nell'ambito delle seguenti macroaree di intervento:

- **Asse 1:** "Determinazione del valore dei debiti verso fornitori, verso Istituti tesorieri e verso il personale al 31/12/2008";
- **Asse 2:** "Riorganizzazione dei sistemi contabili del sistema sanitario regionale";
- **Asse 3:** "Supporto al monitoraggio gestionale";

▪ che il Decreto Dirigenziale n. 6633/10 ha previsto la stipula di un atto negoziale con la Società, nelle forme tecnico-giuridiche ritenute più opportune allo scopo, al fine di formalizzare gli obblighi delle Parti secondo quanto già previsto negli atti e provvedimenti di cui sopra;

▪ che con il Decreto di cui sopra la Regione ha disposto che il Piano di Lavoro per l'annualità 2010 "sarà oggetto di verifiche periodiche per le eventuali modifiche ed aggiornamenti resi necessari sulla base degli obiettivi ed esigenze manifestate dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, fermo restando l'impegno professionale previsto ed il valore economico complessivo del suddetto piano di lavoro";

▪ che con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha approvato la ripianificazione del nuovo Piano di Lavoro dell'advisor "Piano di affiancamento dell'Advisor alla Regione per il Piano di Rientro" come allegato al presente contratto sub "A", riconoscendo l'attività svolta per il periodo sino al 15 novembre 2010, e disponendo l'acquisizione immediata delle prestazioni della Società per il periodo 16 novembre 2010/30 aprile 2011 in rimodulazione del precedente Piano di Lavoro al 31 dicembre 2010, salvo utilizzo delle eventuali economie risultanti dalla rendicontazione per il periodo 1 maggio 2010/30 giugno 2011;

▪ che il Decreto Dirigenziale di cui sopra ha altresì stabilito che i corrispettivi dovuti per le attività acquisite e da svolgersi nel periodo 1 luglio 2010/ 30 aprile 2011 siano coperti con gli emolumenti residuanti dallo stanziamento di spesa di cui al precedente Decreto Dirigenziale n. 6633/10 che trovano copertura nel capitolo di spesa 42 11 103, pari complessivamente a € 813.100,00 (Euro ottocentotredicimilacento/00) Iva esclusa, pari a € 975.720,00 (Euro novecentosettantacinquemilasettecentoventi/00) Iva compresa, nel rispetto dunque del valore economico originario del Piano di Lavoro per il 2010;

▪ che con la nuova pianificazione gli assi precedenti sono stati modificati come segue:

- **Asse 1:** Processo di ricognizione e riconciliazione del debito pregresso e costituzione della Bad Debt Entity e dell'Ufficio Istruttore;
- **Asse 2:** Supporto alla programmazione e al monitoraggio regionale e riorganizzazione dei sistemi contabili;
- **Asse 3:** Affiancamento alle aziende per il processo del debito e di monitoraggio contabile e gestionale;

▪ che le Parti, con il presente Contratto, intendono formalizzare un nuovo atto negoziale che tenga luogo dei precedenti per quanto concerne l'immediata attività futura sino al 30 aprile 2011, fatti salvi i diritti e gli obblighi discendenti dai contratti pregressi;

▪ che in tale atto appare opportuno definire e coordinare le posizioni negoziali delle Parti sia in relazione agli impegni contrattuali pregressi, che per quanto concerne le attività di assistenza al Piano di Rientro, fino al 30 aprile 2011;

▪ che la somministrazione delle attività della Società, durante l'assistenza al Piano di Rientro, verrà comunque periodicamente modulata, in entità e qualità, in base alle pianificazioni di cui a successivi e periodici Piani di Lavoro;

▪ che, giusto quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 294/10, per l'espletamento delle attività di cui al presente Contratto verranno applicate le medesime tariffe già contemplate nei contratti del 22 dicembre 2008 e del 22 settembre 2009, di cui all'Allegato A al presente Contratto, fatta salva la loro revisione annuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06.

Nelle suddette Premesse, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

**convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1**  
**(Premesse ed allegati contrattuali)**

1. Le premesse ed il seguente allegato contrattuale costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
  - **Allegato A:** Piano di affiancamento dell'Advisor alla Regione per il Piano di Rientro 2010/2011 e Tariffe Professionali;
2. L'allegato in questione, in segno di accettazione, viene sottoscritto a margine di ogni foglio da entrambe le Parti e materialmente congiunti al presente Contratto.

**Art. 2**  
**(Oggetto del Contratto)**

1. La Regione affida alla Società, la quale formalmente accetta, l'esecuzione delle attività di advisor contabile e gestionale in favore della Regione - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie relativamente al Piano di Rientro approvato dalla Regione a mezzo di D.G.R. n. 845 del 16 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni di tale Piano, con riferimento sia alle prestazioni già svolte che a quelle da svolgersi secondo le pianificazioni approvate dalla Regione.
2. Per le prestazioni già svolte, si rinvia allo Stato di Avanzamento Lavoro allegato sub B, relativo al "Supporto Tecnico professionale dell'Advisor - Piano di Lavoro 2010";
3. Le attività richieste alla Società saranno di volta in volta precisate in Piani di Lavoro dal carattere periodico, i quali esporranno nel dettaglio l'impegno qualitativo e quantitativo richiesto dalla Regione, e la relativa valorizzazione economica.
4. Per il periodo 2010/2011, come da documento allegato sub "A", l'attività sarà prestata sulla base dei seguenti assi di attività:
  - **Asse 1:** Processo di ricognizione e riconciliazione del debito pregresso e costituzione della Bad Debt Entity e dell'Ufficio Istruttore;
  - **Asse 2:** Supporto alla programmazione e al monitoraggio regionale e riorganizzazione dei sistemi contabili;
  - **Asse 3:** Affiancamento alle aziende per il processo del debito e di monitoraggio contabile e gestionale.
5. Ciascun Piano di Lavoro approvato potrà essere oggetto di verifiche periodiche da parte dell'Amministrazione, anche in funzione delle modifiche e degli aggiornamenti che si rendessero necessari sulla base degli obiettivi e delle esigenze manifestate dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

6. La Società, con periodicità mensile, e comunque in tutti i casi in cui gliene faccia espressa richiesta la Regione, predisporrà una dettagliata relazione sulle attività prestate, nella quale troveranno illustrazione i risultati conseguiti e le eventuali criticità emerse.

7. Il presente Contratto intende disciplinare i rapporti tra le Parti in merito al Servizio, per quanto concerne l'attività futura, superando e tenendo luogo dei contratti intercorsi in precedenza tra le Parti, di cui alle Premesse. Rimangono fermi ed impregiudicati i diritti e gli obblighi discendenti dai contratti in questione in capo alle Parti, per quanto riguarda l'attività già prestata, senza che il presente Contratto rivesta a tal fine carattere novativo.

**Art. 3**  
**(Durata del Contratto)**

1. Il presente Contratto, fermo restando che le attività della Società si sono svolte senza interruzione rispetto alla scadenza del contratto rep. n. 3728 del 22 settembre 2009, per le cui attività si rimanda ai relativi SAL, sarà valido fino al 30 aprile 2011. Sarà facoltà della Regione di utilizzare eventuali economie di spesa che si realizzeranno nel periodo 16 novembre 2010/30 aprile 2011, a seguito della rendicontazione, fino al 30 giugno 2010. Sarà facoltà della Regione quella di disporre una proroga dei suoi effetti mediante formale richiesta verso la Società, per il caso di perdurante esigenza di acquisizione del Servizio.

2. Nel corso dell'attuazione del Piano di Rientro, le attività della Società saranno programmate, secondo cadenze annuali, infrannuali o extrannuali, mediante gli appositi Piani di Lavoro di cui al comma 4° del precedente art. 2, sottoposti ad approvazione da parte della Regione.

**Art. 4**  
**(Modalità generali di esecuzione del Servizio e Team di Lavoro)**

1. Le attività di cui al presente Contratto saranno eseguite dalla Società con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
2. In considerazione delle esigenze della Regione di acquisire i servizi oggetto del presente Contratto, la Società si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti dal presente Contratto nei termini specificamente stabiliti nell'allegato Piano di Lavoro e nei Piani di Lavoro futuri, con i quali il presente Contratto dovrà intendersi automaticamente integrato, al momento della loro approvazione.
3. Il mancato rispetto delle tempistiche programmate comporterà, a carico della Società, l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.

4. Eventuali proroghe e/o modifiche dei termini definiti nel Piano di Lavoro per l'esecuzione delle relative attività dovranno essere espressamente concordate tra le Parti per iscritto.

5. L'incarico sarà svolto da un Team di Lavoro composto da un mix di risorse (soci, dipendenti e professionisti della Società, professionisti di altre entità appositamente contrattualizzati) con particolare esperienza nelle attività di assistenza nell'analisi e definizione delle procedure amministrative, contabili e gestionali nell'ambito del settore sanitario, maturata nello svolgimento dell'attività di Advisor in analoghi contesti regionali (in coerenza con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria "SIVEAS" e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario nazionale "NSIS"), e sarà coordinato e diretto da dirigente della Società.

6. Resta inteso che gli oneri degli eventuali professionisti, di cui al comma precedente, saranno a carico della Società, e sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo stabilito dal presente Contratto.

7. La Società garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione del Servizio, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della Regione e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Piano di Lavoro e nelle migliori prassi commerciali.

8. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti in questione. La Società sarà in ogni caso tenuta ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

9. Sono a carico della Società tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

10. La Società si impegna espressamente a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Regione di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli

eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni connesse;

- d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

#### Art. 5

##### (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il Servizio verrà remunerato a consumo, secondo i corrispettivi complessivi di volta in volta stabiliti nel Piano di Lavoro periodicamente approvato dalla Regione, in funzione delle attività effettivamente prestate dalla Società e sulla base delle tariffe di cui all'Allegato sub "A" del presente Contratto. I corrispettivi sono da intendersi al netto dell'IVA.
2. La Regione riconosce alla Società la prestazione immediata del Servizio per il periodo 16 novembre 2010/30 aprile 2011 secondo il piano di Lavoro (allegato A), per un controvalore complessivo pari a € **609.872,00** (Euro **seicentonovemilaottocentosettantadue/00**), IVA esclusa.
3. La Società, dal canto proprio, si impegna ad eseguire, secondo il Piano di Lavoro di cui all'Allegato A:
  - il Servizio da prestarsi nel periodo **16 novembre 2010/30 aprile 2011** per il corrispettivo complessivo di € **609.872,00** (Euro **seicentonovemilaottocentosettantadue/00**), IVA esclusa;
  - qualora residuino economie di spesa rispetto alla somma di cui al punto precedente, il Servizio da prestarsi nel periodo **1 maggio 2011/30 giugno 2011**.
4. Le attività di cui al periodo 1 maggio 2011/30 giugno 2011 saranno acquisite dalla Regione solo per il caso che residuino economie di spesa rispetto alla rendicontazione del periodo 16 novembre 2010/30 aprile 2011, dietro una o più formali richieste di attivazione. Sono in ogni caso fatte salve eventuali modifiche del Piano di Lavoro allegato sub "A".
5. L'importo in questione sarà corrisposto alla Società in rate mensili posticipate, da corrispondersi sulla base di Stati di Avanzamento Lavoro di carattere mensile, previa asseverazione degli stessi da parte delle strutture competenti.
6. Gli Stati di Avanzamento Lavoro saranno presentati entro la fine del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento, ed esporranno i corrispettivi maturati per la relativa attività di periodo.



7. Gli Stati di Avanzamento mensili saranno elaborati sulla base di una rendicontazione di carattere mensile, trasmessa dalla Società e approvata dalla Regione entro 30 giorni dalla trasmissione di cui sopra. In difetto di approvazione entro il termine predetto, la rendicontazione mensile si intenderà approvata da parte della Regione.

8. Per la fatturazione dei singoli Stati di Avanzamento Lavori, si farà riferimento alle tariffe di cui all'Allegato A del presente Contratto.

9. La liquidazione avverrà secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti in materia.

10. Ciascuna fattura sarà inviata all'esito del saldo del relativo preavviso.

11. La Società potrà cedere i crediti ad essa derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, la Regione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

12. La Regione potrà compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto alla Società a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultima sia tenuta a versare alla Regione a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, e della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che il presente servizio ha natura intellettuale e che non esistono rischi di esecuzione derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosferici o dalla presenza dei rischi specifici di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/08. Non sussistono dunque costi di sicurezza per l'eliminazione degli oneri da interferenza da indicarsi in contratto, ai sensi del successivo comma 5° del medesimo art. 26 del D.Lgs. 81/08.

#### Art. 6

##### (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Società si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

2. Il versamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo verrà effettuato sul conto corrente bancario avente IBAN n. IT22N055840162600000019233, aperto presso la banca Popolare di Milano, agenzia n. 26 di Milano, intestato alla Società, e dedicato alle commesse pubbliche ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della predetta l. 136/10.

3. In particolare, la Società si obbliga:

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Contratto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;

e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara reso noto dalla Regione (CIG);

f) a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica, mediante nota proveniente dal legale rappresentante o da soggetto debitamente munito di apposita procura;

g) a trasmettere alla Regione copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, ad opera del proprio legale rappresentante o di soggetto munito di apposita procura;

h) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

4. Per quanto concerne il presente Contratto, potranno essere eseguiti dall'Appaltatore anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### Art. 7

##### **(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente**

###### **Contratto e in quelli della filiera)**

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la filiera delle imprese, la Società:
  - a) è obbligata ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 3° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
  - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligata a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
  - c) è obbligata ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera delle imprese.

#### Art. 8

##### **(Revisione del corrispettivo)**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi unitari di cui all'allegato A.
2. Dietro apposita istanza della Società, all'esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto, la revisione verrà operata annualmente sulla scorta dei dati di cui all'art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, la Società sarà tenuta a trasmettere alla Regione, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.

#### Art. 9

##### **(Responsabilità della Società, svincolo delle garanzie fidejussorie precedenti, e garanzia fidejussoria per l'esecuzione del presente Contratto)**

1. La Società dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione ex lege previste dal successivo art. 10, la Regione formulerà contestazione scritta diretta alla Società circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 10 (dieci) giorni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto si risolverà secondo quanto all'art. 10, e dunque previa dichiarazione della Regione di volersi valere della risoluzione.
4. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dalla Regione o da terzi da essa incaricati, e fatte salve diverse previsioni del presente Contratto in relazione a casi specifici, la Società assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
5. Quando, per l'effetto di forza maggiore, la Società non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, la medesima ne darà immediata comunicazione alla Regione, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore. Le Parti, all'esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell'adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.
6. Il termine "forza maggiore" quivi utilizzato sta ad indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, gli atti di Dio, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l'insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erranee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.

7. Qualora la forza maggiore si protrasse per un periodo superiore a quindici (15) giorni, il presente Contratto potrà essere risolto immediatamente, su iniziativa della Regione, salvo il risarcimento del danno da parte della Società.
8. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, la Società dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione medesima per cause riconducibili alle attività della Società.
9. Le fidejussioni già consegnate dalla Società a garanzia dell'esatto o ritardato adempimento dei contratti del 22 dicembre 2008 (rep. 3965 del 31 dicembre 2008), e della relativa integrazione del 22 settembre 2009 (rep. 3728 del 27 settembre 2009), devono intendersi svincolate ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, del D.Lgs. 163/06, attestandosi qui la corretta esecuzione di cui ai predetti contratti. La Regione curerà quanto prima la riconsegna alla Società dei relativi titoli fideiussori, in originale.
10. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, la Società costituirà e consegnerà alla Stazione Appaltante, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla stipula del presente Contratto, una garanzia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, dell'importo di € 60.987,20 (Euro sessantamilanovecentottantasette/20), rilasciata da primario istituto bancario o primaria compagnia assicurativa.
11. In occasione dell'approvazione di ogni singolo Piano di Lavoro, la garanzia definitiva di cui sopra sarà sostituita, entro 10 giorni dall'approvazione, con garanzia proporzionata in entità al nuovo importo del Piano di Lavoro, pari al dieci per cento dei corrispettivi complessivi stabiliti con il nuovo Piano, nelle stesse forme di cui all'art. 113 predetto.
12. La Regione, in presenza di inadempimenti della Società, potrà trattenerne, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Regione, la Società sarà obbligata a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Regione stessa.
13. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

#### Art. 10

##### (Proprietà dei documenti di cui all'incarico)

1. La documentazione predisposta dalla Società in esecuzione del presente Contratto resterà di esclusiva proprietà della Regione, fermo restando che quest'ultima potrà utilizzarla solo ai fini per i quali tale documentazione è stata predisposta.

2. La Società, pertanto, non risponderà ad alcun titolo di eventuali danni che la Regione od altri soggetti possano subire in caso di uso improprio della suddetta documentazione.

3. La Regione si impegna altresì a tenere indenne la Società da ogni eventuale pretesa di terzi derivante dall'uso improprio della documentazione predisposta dalla Società in esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

#### Art. 11

##### (Penali)

1. Nel caso di ritardo, imputabile alla Società, nell'esecuzione delle attività rispetto ai termini stabiliti dal Piano di Lavoro ovvero eventualmente prorogati, la Società è soggetta ad una penale pari a 500 euro per ciascun giorno di ritardo, con decorrenza dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza dei suddetti termini, fatta salva la possibilità per la Società di richiedere ed ottenere la non applicazione della penale motivandone le ragioni.

#### Art. 12

##### (Recesso)

1. Le Parti potranno liberamente recedere dal presente Contratto, con preavviso di almeno 2 (2) mesi.
2. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Regione, in deroga al disposto dell'art. 1671 c.c. alla Società non sarà dovuta alcuna indennità o risarcimento, fatta salva la remunerazione delle attività prestate.

#### Art. 13

##### (Clauseole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- cessazione dell'attività di impresa in capo alla Società;
  - mancata tempestiva comunicazione, da parte della Società verso la Regione, di eventi che possano comportare in astratto, o compertino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
  - perdita, in capo alla Società, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - revoca subappalto non autorizzato, o cessione parziale o totale del Contratto da parte della Società;

- e) mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 10 giorni dalla contestazione intimata dalla Regione;
  - f) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 15 (quindici) giorni.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Regione comunicherà alla Società la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
  3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili alla Società, la Regione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultima ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Regione applicherà in danno della Società una penale di importo pari alla cauzione predetta.

#### Art. 14

##### **(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
  - titolare del trattamento è la Regione Calabria. Incaricato del trattamento è il Dott. Antonino Orlando in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione;
  - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione del contratto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantire la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società acconsente al trattamento dei propri dati personali.
3. La Società si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla Regione, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. La Società si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.
5. La Società è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità della Regione o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. La Società si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
6. La Società sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti e consulenti dei subappaltatori.

#### Art. 15

##### **(Lavoro e sicurezza)**

1. La Società dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
2. La Società si obbliga verso la Regione a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni ed infortuni, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
3. La Società dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Regione;

c) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. La Società, qualora si avvalga del subappalto, dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

5. La Regione provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Regione abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.

6. Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura della Società, sarà obbligo della medesima Società trasmettere alla Regione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Regione a favore di essa Società, del documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dalla Società al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Società non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, la Regione provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso la Società.

7. Per le prestazioni affidate in subappalto, la Società dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. La Società dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. La Società sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 17

#### (Normativa in tema di contratti pubblici)

1. La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione del Servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, la medesima garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e

4. La Società si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

5. La Società, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

6. Ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, ai fini del pagamento di ogni stato di avanzamento o dello stato finale, la Regione verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo sia alla Società che ai propri eventuali subappaltatori, e potrà sospendere i pagamenti verso la Società nel caso di accertate inadempienze.

7. La Regione, in caso di violazione da parte della Società o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che la Società o il subappaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che la Società non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

#### Art. 16

#### (Divieto di cessione del contratto, subappalto e personale della Società e del subappaltatore)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dalla Società, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salvo le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, la Società potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del trenta per cento dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Regione ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.

3. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che la Società provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Regione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;

b) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Regione, la Società trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del predetto decreto e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico - professionale del subappaltatore di cui all'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche od integrazioni.

diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

2. La Società assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente alla Regione - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. La Società prende atto che la Regione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo alla medesima, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. La Società è resa altresì edotta che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### Art. 18

##### **(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)**

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto vengono individuati il Dott. [...], nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, ed il Dott. [ANTONIO MANSI], per la Società.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

##### **per la Società**

KPMG Advisory SpA  
Via Eleonora Duse, n. 53  
Alla c.a. dott. Pier Luigi Verbo  
Fax +39 06 80961710  
e-mail/ pverbo@kpmg.it

##### **per la Regione**

Regione Calabria  
Via Buccarelli 30  
Alla c.a. Dr. Antonino Orlando  
Fax +39 0961 856519  
e-mail/ antonino.orlando@regcal.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante i servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno

effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.

#### Art. 19

##### **(Spese)**

Sono a totale ed esclusivo carico della Società le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, escluse soltanto le tasse e imposte, a carico della Regione nelle percentuali di legge.

#### Art. 20

##### **(Foro competente)**

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

#### Art. 21

##### **(Varie)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro, \_\_\_\_\_